

- 2) Ove si presuma che le disposizioni tributarie danesi non implicino una disparità di trattamento come quella trattata nella causa Philips, se un divieto di compensazione analogo a quello descritto — in una fattispecie in cui le perdite della stabile organizzazione della società non residente è soggetta anche al potere impositivo dello Stato ospitante — configuri di per sé una restrizione della libertà di stabilimento sancita all'articolo 49 TFUE, che deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
- 3) In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione possa essere giustificata dall'interesse di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, dall'obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, o da entrambi.
- 4) In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione sia proporzionata.

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte del 6 settembre 2012, C-18/11 (EU:C:2012:532).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il  
25 gennaio 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale e Prosegur España S.L.**

(Causa C-41/17)

(2017/C 121/19)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

**Parti**

*Ricorrente:* Isabel González Castro

*Convenute:* Mutua Umivale e Prosegur España S.L.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7 della direttiva 92/85/CEE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che il lavoro notturno, che le lavoratrici di cui all'articolo 2 — comprese quindi le lavoratrici in periodo di allattamento — non devono essere obbligate a svolgere, includa non soltanto il lavoro prestato interamente nelle ore notturne ma anche il lavoro a turni, allorché, come accade nel caso di specie, tali turni sono in parte svolti durante le ore notturne.
- 2) Se, nell'ambito di una controversia relativa all'esistenza di una situazione di rischio per una lavoratrice in periodo di allattamento, trovino applicazione le norme speciali sull'onere della prova di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE <sup>(2)</sup> — recepito nell'ordinamento spagnolo, tra l'altro, con l'articolo 96, paragrafo 1, della legge 36/2011 — in relazione ai requisiti previsti dall'articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell'ordinamento spagnolo con l'articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — ai fini della dispensa dal lavoro della lavoratrice in periodo di allattamento e, eventualmente, del beneficio della prestazione che l'ordinamento interno connette a tale situazione di rischio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/85/CEE.
- 3) Se sia ammissibile un'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/54/CE che consideri «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» nei confronti di una lavoratrice in periodo di allattamento — nell'ambito di una controversia relativa all'esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall'obbligo di lavorare, prevista all'articolo 5 della direttiva 92/85/CE e recepita dall'ordinamento spagnolo con l'articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — i seguenti fatti: 1) che la lavoratrice presti servizio nel contesto di un lavoro a turni come guardia di sicurezza, realizzando alcuni turni durante le ore notturne, per di più da sola, e dovendo inoltre 2) prestare servizio di ronda e rispondere ad eventuali emergenze (reati, incendi o altri accadimenti), e tutto ciò 3) senza disporre di un locale per praticare l'allattamento al seno nel luogo di lavoro o, eventualmente, per effettuare l'estrazione meccanica del latte materno.

- 4) Una volta accertati gli «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE, in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell'ordinamento spagnolo con l'articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — e nell'ambito di una controversia relativa all'esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall'obbligo di lavorare — se si possa richiedere alla lavoratrice in periodo di allattamento di dimostrare, al fine di essere dispensata dal lavoro conformemente alla normativa nazionale — con cui è stato recepito l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/85/CEE —, che la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta e che non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta l'assegnazione dell'interessata ad altre mansioni; o se, al contrario, spetti alle parti convenute (il datore di lavoro e l'ente erogatore della prestazione previdenziale connessa alla sospensione del contratto di lavoro) il compito di fornire tali prove.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 27 gennaio 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz**

(Causa C-44/17)

(2017/C 121/20)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* The Scotch Whisky Association, The Registered Office

*Resistente:* Michael Klotz

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un «impiego commerciale (...) indiretto [di un'indicazione geografica registrata per bevande spiritose]» ai sensi dell'articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup> postuli che l'indicazione geografica registrata sia usata in forma identica o simile sul piano fonetico e/o visivo ovvero se sia sufficiente che l'elemento controverso del segno susciti nel pubblico di riferimento un'associazione di idee di qualsiasi tipo con l'indicazione geografica registrata ovvero con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un «impiego commerciale indiretto» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno, oppure se detto contesto non possa escludere un impiego commerciale indiretto dell'indicazione geografica registrata neanche qualora all'elemento controverso del segno si aggiunga un'indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

- 2) Se un'«evocazione» dell'indicazione geografica registrata di cui all'articolo 16, lettera b) del regolamento (CE) n. 110/2008 postuli la sussistenza di una somiglianza fonetica e/o visiva tra l'indicazione geografica registrata e l'elemento controverso del segno ovvero se sia sufficiente che tale elemento susciti nel pubblico di riferimento un'associazione di idee di qualsiasi tipo con l'indicazione geografica registrata oppure con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un'«evocazione» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un'evocazione illegittima dell'indicazione geografica registrata neanche qualora all'elemento controverso del segno si aggiunga un'indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.